CITTA' DI MARSALA

Medaglia d'oro al Valore Civile
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Ordinanza del Sindaco n° 59 del 12/08/2025

Riferita alla Proposta N. 63

UFFICIO COMANDO

OGGETTO: DIVIETI E LIMITAZIONI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL FERRAGOSTO 2025

IL SINDACO

PREMESSO CHE :

- Il Decreto – Legge 20 Febbraio 2017 n°14, come convertito nella Legge 18 Aprile 2017 n° 48, recante " disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città " , nell' ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;
- L' Art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 (testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali), nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell' ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- L' art. 31 del D.L. 6 Dicembre 2011 n° 201, recante " disposizioni per la crescita, l' equità ed il consolidamento dei conti pubblici " convertito con modificazioni nella Legge 22 Dicembre 2011 n° 214, nell'ambito della disciplina dell' Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera di prestazione di servizi, disponendo che le attività degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni di orario di apertura e chiusura, senza l' obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, ha di fatto liberalizzato gli orari delle attività, ribadendo tuttavia ala comma 2, come principio generale dell' ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori , dell' ambiente, ivi incluso l' ambiente urbano e dei beni culturali;
- La direttiva 2006/123/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (direttiva Bolkestain) riconosce, quali limiti all' accesso alle attività di servizio ed al loro esercizio, i " *motivi d' interesse generale*" , riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali " *l' ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l' incolumità pubblica, la tutela dell' ambiente, incluso l' ambiente urbano, il mantenimento dell' ordine sociale, la sicurezza stradale*" , riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
- L' art. 41, comma2, della Costituzione Italiana sancisce la possibilità di proteggere i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica e privata;
- La Corte Costituzionale, con sentenza n°152 del 26 Aprile 2010, ha dichiarato - rigettando la censura di violazione dell' art. 41 della Costituzione – che " *questa Corte ha costantemente negato che sia configurabile una lesione della libertà d' iniziativa economica allorchè l' apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all' utilità sociale*";

CONSIDERATO CHE sono stati segnalati e rilevati episodi riconducibili alla " malamovida " , lesivi del decoro, della tranquillità, della salute e della sicurezza pubblica, come, risse, schiamazzi, con pregiudizio per la libera fruizione degli spazi pubblici nonchè per la quiete e per la salute pubblica;

RITENUTO che, sulla base della ormai pluriennale esperienza, gli episodi di cui al punto precedente culminano nei festeggiamenti di Ferragosto, durante i quali avvengono accensioni di falò con assembramenti interpersonali ed emissioni musicali disturbanti, poste in essere da moltitudini incontrollate di giovani che realizzano condotte che sfuggono all'azione dei freni inibitori con pregiudizio per il decoro e per la quiete pubblica, oltre che per la sicurezza degli autori di dette condotte.

RITENUTO CHE sia pertanto necessario adottare l'odierno provvedimento contingibile ed urgente, il quale tende ad arginare le possibili e concrete situazioni di rischio sopra descritte e a prevenire e contrastare, in occasione della imminente festività di Ferragosto, tutte quei comportamenti che costituiscono pregiudizio per il decoro, la salute, l'ambiente, la tranquillità e la vivibilità urbana;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 241/90, il presente provvedimento costituisce attività della P.A. diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, sicchè non trovano applicazione gli articoli 7 e seguenti della medesima legge;

PQM

ORDINA

Fermi restando i divieti già imposti con D.D.G. del Dipartimento Regione Sicilia del Territorio e dell'Ambiente N. 476 del 1 Giugno 2007 e ss.mm.ii, nonchè con ogni altra norma giuridica vigente in materia, che impediscono diverse attività su tutte le spiagge e strutture balneari dei comuni costieri, quanto segue, dalle ore 7:00 del 14/08/2025 e fino alle ore 24.00 del 15 Agosto 2025:

1) Il divieto di trasporto veicolare, manuale o con qualsiasi altro mezzo, di legna nonché di ogni altro dispositivo o materiale che sia funzionale o comunque destinato all'accensione di fuochi. Il precetto di cui al presente punto si estende a tutte le strade che si immettono nelle zone costiere marine e comunque ad un raggio di 300 metri da queste ultime.
2) Su tutte le spiagge, strutture balneari e litorali marini del Comune di Marsala, si Ordina quanto segue:
   - E' vietata l'accensione di fuochi, la collocazione e l'utilizzo dei dispositivi e materiali di cui al punto 1). Resta comunque consentita l'attività legittimamente svolta dai gestori di pubblici esercizi in possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative, la quale potrà avvenire nel rispetto delle limitazioni imposte dalla Legge e dalle vigenti Ordinanze Sindacali.
   - Il divieto di campeggio, il pernottamento con l'istallazione e l'uso di abitazione di strutture tipo tende, cabine e similari nonchè il divieto di svolgimento di giochi che possano arrecare danno o molestie alle persone.
   - E' vietata la produzione di suoni molesti a mezzo di altoparlanti o amplificatori di qualsiasi genere. In ogni caso è obbligatorio mantenere il volume e l'intensità sonora delle emissioni entro i limiti delle norme in vigore.
3) In occasione della imminente festività del 15 Agosto, l'attività di intrattenimento e diffusione musicale legittimamente svolta da tutti gli esercizi di categoria C) in possesso delle prescritte autorizzazioni, compresi gli stabilimenti balneari, potrà prolungarsi fino alle ore 04,00, prescrivendo la graduale riduzione del volume della musica sin dalle ore 01.00.
4) Sono fatte salve le ulteriori limitazioni e restrizioni previste da ogni norma di legge speciale in materia di tutela di aree protette

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza al Sig Prefetto di Trapani, al Sig Questore di Trapani, al Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, ai Comandanti della Compagnia dei Carabinieri, della Compagnia Guardia di Finanza e dell'ufficio Circondariale Marittimo di Marsala.

AVVERTE

La violazione della presente Ordinanza è soggetta alla sanzioni amministrative previste dall'art 7 bis del D.Lgs 267/2000 e dalla Deliberazione di Giunta Municipale n° 358/ del 21 Novembre 2013, come integrate dalle sanzioni accessorie previste dalla presente ordinanza. **Altresì, potrà essere prevista la confisca delle attrezzature utilizzate dai trasgressori, con le modalità previste dall'articolo 20 della l. 689/81.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani, entro giorni 30 dalla pubblicazione, nonché ricorso al TAR Regionale entro giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120.

Il Responsabile dell'atto:F.to POCOROBBA SALVATORE

Marsala, 12/08/2025 Il Sindaco

MASSIMO VINCENZO GRILLO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

CITTA' DI MARSALA

Medaglia d'oro al Valore Civile

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Parere Tecnico su proposta di Ordinanza Sindacale n° 63 del 12/08/2025

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: DIVIETI E LIMITAZIONI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL FERRAGOSTO 2025

Sulla presente proposta si esprime parere favorevole di Regolarita' Tecnica, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Marsala, 12/08/2025

UFFICIALE DI P.M.
SALVATORE POCOROBBA / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale